DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 85/2009

del 3 luglio 2009

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 71/2009 del 29 maggio 2009 ([1]).

(2) Il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo, il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo, il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo e il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo sono stati integrati nell'accordo con la decisione del comitato misto SEE n. 67/2006, del 2 giugno 2006 ([2]), che prevede adeguamenti nazionali specifici.

(3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo ([3]),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 66wf [regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo, viene aggiunto il punto seguente:

«66wg. **32009 R 0029**: regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 3).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 29/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 luglio 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2009.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

([1]) GU L 232 del 3.9.2009, pag. 28.
([2]) GU L 245 del 7.9.2006, pag. 18.
([3]) GU L 13 del 17.1.2009, pag. 3.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.